

Imposte

Trust, doppia franchigia tra successioni e donazioni

Ai fini fiscali occorre capire in quale delle due fattispecie rientrano i trasferimenti. Le fasce di «sconto» per i soggetti passivi sono separatamente fruibili

di Andrea Vasapolli

17 Febbraio 2025

Il Dlgs 356/90 (Tus), così come riformato dal Dlgs 139/24, disciplina separatamente – seppur in modo identico – il regime delle franchigie nel caso in cui il trasferimento patrimoniale avvenga mortis causa (articolo 7) o per atto inter vivos (articolo 56). Le due diverse franchigie (che quantificano la fascia di esenzione per il soggetto passivo) spettano quindi in funzione della causa del trasferimento patrimoniale, che può essere successoria o liberale. In seguito all'abrogazione del coacervo tra successione e donazione, le due franchigie (donativa e successoria) sono separatamente fruibili: ad esempio, un figlio che abbia ricevuto una donazione da un genitore a fronte della quale abbia fruito della franchigia di un milione di euro ex articolo 56 del Tus, in sede successoria potrà nuovamente fruire dell'analogha franchigia dello stesso importo di cui all'articolo 7 del Tus.

Novità anche per i trust

Per quanto riguarda la disciplina dei trust, il nuovo articolo 1, comma 1, del Tus dispone che l'imposta «si applica ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione». A seguito della riforma, pertanto, i trust e gli altri vincoli di destinazione sono considerati una modalità di realizzazione di trasferimenti aventi natura successoria, donativa o gratuita, oggetto dell'imposta di successione e donazione.

Tale impostazione è stata puntualmente declinata nell'articolo 4-bis del Tus, il quale, nel disciplinare i trasferimenti che si realizzano a mezzo di trust e di altri vincoli di destinazione che determinano arricchimenti gratuiti dei beneficiari, prevede l'applicazione delle aliquote e delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56 del Tus. L'articolo 4-bis, quindi, coerentemente richiama l'applicazione sia della disciplina fiscale dei trasferimenti aventi natura successoria, sia di quella che regola i trasferimenti per donazione o a titolo gratuito.

L'esenzione ai familiari


Focalizzando l'attenzione sul diritto all'esenzione che la legge prevede per taluni stretti famigliari del dante causa o per disabili gravi, nell'ambito della disciplina dei trust il legislatore richiama espressamente entrambe le franchigie, sia quella successoria sia quella donativa. Così fa il comma 2 dell'articolo 4-bis del Tus, il quale nel regime ordinario di "tassazione all'uscita" stabilisce che «le franchigie e le aliquote previste dall'art. 7 e dall'art. 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario».

Altrettanto fa il terzo comma di tale articolo, il quale, nell'ambito del regime di "tassazione all'entrata", al secondo paragrafo dispone che «le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico». Che tale previsione valga quale richiamo all'applicazione di entrambe le franchigie (successoria e donativa) è in sé chiarissimo, in quanto menziona tutte le disposizioni del Tus; ma toglie ogni dubbio in merito la previsione di cui al terzo paragrafo di tale comma, ove è previsto che nel caso in cui non sia possibile determinare la categoria di beneficiario «l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota più elevata, senza applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56».

I due trasferimenti

L'articolo 4-bis del Tus, volto a disciplinare in modo analitico il regime applicabile ai trust, si pone quindi in piena coerenza con l'inquadramento generale della fattispecie impositiva previsto dal novellato articolo 1 del Tus, il quale – come detto – prevede che il trust è uno strumento giuridico per mezzo del quale possono essere realizzati trasferimenti rilevanti ai fini del tributo che, dal punto di vista fiscale, possono avere natura di trasferimenti mortis causa o inter vivos.

Da ciò consegue che è di volta in volta necessario comprendere in quale delle due fattispecie rientrano i trasferimenti effettuati a favore dei beneficiari, per applicare correttamente le disposizioni fiscali. Consegue, inoltre, che anche per mezzo del trust è possibile fruire del beneficio della “doppia franchigia” che deriva dall’abrogazione del coacervo tra successione e donazione.

Il Sole 24 ORE aderisce a  **The Trust Project**

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2499-1597 - Norme & Tributi Plus Fisco [<https://ntplusfisco.ilsole24ore.com>]

Il Sole
24 ORE